

## TORNATA DEL 1° GIUGNO 1869

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per estensione alle provincie venete della legge per assegni ai postiglioni postali delle stazioni soppresse.* = *Lettura della proposta dei deputati Ferrari, La Porta e Damiani per un'inchiesta sui fatti relativi alla regia cointeressata* — *La discussione è fissata per domani.* = *Istanza del deputato Damiani per la presentazione di un progetto, e dichiarazione del ministro per l'interno.* = *Approvazione dei due articoli del disegno di legge per disposizioni sulle pensioni alle vedove e figli degli impiegati morti in attività di servizio* — *Squittinio segreto e approvazione di questo progetto e di quello per il prosciugamento del lago di Agnano.* = *Si riprende la discussione dello schema di legge sulla caccia* — *Emendamento del deputato Sanguinetti all'articolo 3, approvato dopo osservazioni dei deputati Michelini, Salvagnoli, relatore, Di San Donato e Garau* — *Approvazione dell'articolo 4, proposto pure dal deputato Sanguinetti* — *Osservazioni dei deputati Torrigiani, Di San Donato, Bruno, Michelini, Sanguinetti e del ministro al 5°, che è rinviato* — *È pure sospeso il 6°, dopo obiezioni dei deputati Di San Donato, Rattazzi e Plutino Agostino* — *Emendamento del deputato Sanguinetti all'8°, approvato dopo osservazioni dei deputati Casati, Torrigiani e Salvagnoli* — *Osservazioni o modificazioni dei deputati De Cardenas, Torrigiani, Sanguinetti, Salvagnoli, Plutino Agostino, Puccioni e del ministro al 9°, che è parimente rinviato.*

La seduta è aperta alle ore 2 e un quarto pomeridiane.

**MASSARI G.**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

### ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescetto, per ragioni di servizio pubblico, domanda un congedo di dieci giorni. (È accordato.)

Invito l'onorevole Tenani a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**TENANI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, col quale si propone di estendere alle provincie della Venezia e di Mantova la legge sulle pensioni ed assegni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse. (V. Stampato n° 299-A.)

Siccome si tratta di un progetto di legge che, come io credo, non darà luogo a dibattimenti, e d'altra parte con esso si provvede alla sorte di alcune famiglie bisognose, pregherei la Camera a volerlo dichiarare di urgenza.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e di-

stribuita. Se non vi sono opposizioni, la discussione di questo progetto di legge sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Il Comitato privato ha autorizzato la lettura della proposta degli onorevoli Ferrari, La Porta e Damiani. Se ne dà lettura:

« La Camera, convinta che dopo un recente processo sia sorta per essa la necessità di una inchiesta sui fatti concernenti la regia cointeressata, delibera che una Commissione d'inchiesta parlamentare metta in luce se, e sino a qual punto, sia stata rispettata la dignità del Parlamento da tutti i suoi membri. »

Rimane ora a fissare la tornata in cui abbia luogo lo svolgimento di questa proposta.

Io propongo, se la Camera lo stimi, di metterla all'ordine del giorno di giovedì prossimo.

**FERRARI.** Io sono interamente a disposizione della Camera, quand'anche lo volesse all'istante.

**PRESIDENTE.** In quest'istante non si può: questo svolgimento non è all'ordine del giorno.

*Voci a sinistra.* A domani!

*Altre voci.* A giovedì!

**PRESIDENTE.** Taluno propone giovedì, altri domani. Essendovi dissenso, interpellero la Camera.

Comincio dal mettere ai voti la proposta più larga.

Chi ritiene che debba mettersi all'ordine del giorno di giovedì lo sviluppo di questa proposta è pregato di alzarsi.

(Dopo doppia prova e doppia controprova questa proposta non è adottata.)

Pongo a partito l'altra proposta, quella cioè di mettere la discussione di cui si tratta all'ordine del giorno di domani.

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

**DAMIANI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DAMIANI.** La mia mozione d'ordine si restringe ad una raccomandazione che devo fare al signor ministro dell'interno.

Ricorderà la Camera che una legge sulle incompatibilità parlamentari fu votata nel gennaio del 1867, ma pochi giorni dopo, essendo avvenuto lo scioglimento della Camera, questa legge non poté essere votata dall'altro ramo del Parlamento. Ora, sono circa due mesi, questa legge stessa fu di nuovo votata dalla Camera. Io credeva che essa fosse stata almeno presentata all'altro ramo del Parlamento; ma, mentre questa mattina m'accingeva a pregare il signor ministro dell'interno di fare al Senato qualche eccitamento, onde sollecitarne la discussione, venni a sapere che questa legge non gli fu neppure presentata.

Pregherei il signor ministro che facesse qualche dichiarazione sulle sue intenzioni.

**FERRARIS, ministro per l'interno.** Se l'onorevole preopinante me ne avesse prima fatto parola, io avrei potuto verificare se il fatto che egli adduce sia perfettamente consentaneo alla verità delle cose. Io non posso nè voglio in modo alcuno non prestar fede alle dichiarazioni ed alle ricerche che egli abbia fatte. Non mancherò d'informarmene, e qualora per avventura, il che non mi pare guari probabile, il progetto di legge già stato votato dalla Camera dei deputati, non sia stato rassegnato all'altro ramo del Parlamento, sarà mia cura di fare che la cosa sia sollecitamente compiuta.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Rattazzi.

**RATTAZZI.** Io credo che se la proposta di legge in questione fosse d'iniziativa parlamentare, come, se ben mi rammento, pare che sia, la trasmissione all'altro ramo del Parlamento avrebbe dovuto essere fatta dalla Presidenza della Camera e non dal Ministero, e allora converrebbe riconoscere la cosa presso la Segreteria del Senato.

**FERRARIS, ministro per l'interno.** In questo credo che la memoria mi serva per dire che veramente l'onorevole Cadorna, uno dei miei antecessori, fu quello che presentò la legge alla Camera.

*Voci.* Sì! sì!

**MASSARI G.** È proposta d'iniziativa governativa.

**FERRARIS, ministro per l'interno.** L'onorevole ministro

Cantelli ebbe a dichiarare che egli non faceva che riprodurre quello che i suoi antecessori avevano già proposto alla Camera.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLE PENSIONI ALLE VEDOVE E AI FIGLI DEGLI IMPIEGATI MORTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porterebbe la votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge pel prosciugamento del lago di Agnano. Però, per guadagnare tempo, se la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla caccia lo consentisse, e lo permettesse la Camera, io proporrei di mettere subito in discussione l'altro progetto di legge che è di lieve mole, e probabilmente non richiederà una lunga discussione, cioè quello relativo a disposizioni sulle pensioni alle vedove e ai figli degli impiegati morti in attività di servizio. (V. Stampato n° 211.) Così si voterebbero contemporaneamente entrambi i progetti di legge.

Non essendovi opposizione, ritengo che questa sia la volontà della Camera.

Il signor ministro acconsente che la discussione si apra sul controprogetto della Commissione?

**FERRARIS, ministro per l'interno.** Non ho difficoltà.

**PRESIDENTE.** Do lettura del progetto della Commissione. (Vedi sotto.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, intendo che la Camera voglia passare alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo primo:

« Le disposizioni della legge 14 aprile 1864, numero 1731, sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie che riguardano la vedova, o in difetto la prole minorenni dell'impiegato, che ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, si applicheranno sopra domanda dell'interessato nei consimili casi avvenuti dopo la costituzione del regno d'Italia e prima della promulgazione di detta legge, e nelle provincie venete dopo la loro annessione allo Stato e prima che venisse ad esse estesa l'applicazione della stessa legge. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La decorrenza dei nuovi assegni comincerà dal primo luglio 1869, cessando dallo stesso giorno quelli minori che fossero stati concessi in virtù delle leggi precedenti, o di particolari concessioni. »

(È approvato.)

Si procederà alla votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge pel prosciugamento del lago di

Agnano, e sul progetto per disposizioni sulle pensioni alle vedove ed ai figli degli impiegati morti in attività di servizio.

(*Si fa l'appello nominale.*)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per il prosciugamento del lago di Agnano.

Presenti e votanti . . . . .	191
Maggioranza . . . . .	96
Voti favorevoli . . . . .	133
Voti contrari . . . . .	58

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge per la pensione alle vedove ed ai figli degli impiegati morti in attività di servizio.

Presenti e votanti . . . . .	191
Maggioranza . . . . .	96
Voti favorevoli . . . . .	166
Voti contrari . . . . .	25

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLA CACCIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge intorno alla caccia. (*V. Stampato n° 80-C.*)

Rammenta la Camera che di questo progetto di legge fu approvato il primo ed il secondo articolo, ed il primo paragrafo dell'articolo 3.

Rimarrebbe dunque a votarsi il secondo paragrafo di quest'articolo che è così formulato:

« La caccia con le reti ai piccoli uccelli, sia stanziali che di passaggio, sarà permessa soltanto nei mesi di settembre, ottobre e novembre. »

L'onorevole Sanguinetti propone che a questo secondo paragrafo dell'articolo 3 sia sostituito il seguente:

« Però i Consigli provinciali non potranno permettere la caccia con reti od altri ordigni dalla legge permessi nè oltre il primo di marzo, nè anteriormente al primo d'agosto.

« Nel tempo in cui è permessa la caccia con reti o con altri ordigni, s'intende permessa la caccia col fucile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Come la Camera ricorderà, la Commissione aveva proposto una chiusura ed apertura della caccia generale per tutta Italia.

Ma venne presentato un emendamento, il quale stabiliva il principio che la caccia fosse chiusa ed aperta in ciascuna provincia dai rispettivi Consigli provinciali.

Io non mi farò a riandare le ragioni che si svolsero in allora e pro e contro quella proposta.

Dirò solamente che d'allora in poi molte domande e di provincie, e di privati, e fors'anche vennero reclami di estere nazioni, invitarono l'Italia ad adottare provvedimenti con cui porre un limite all'eccessiva distruzione degli animali insettivori, quali sono molte specie di uccelli, la cui distruzione riesce cotanto dannosa all'economia agricola. Or bene, ammesso il principio generale che i Consigli provinciali debbano dichiarare quale sia il tempo in cui la caccia è vietata, quale sia il tempo in cui è permessa, credo che sia bene portare un'eccezione a questo principio generale.

Abbiamo due specie generali di caccia: la caccia collo schioppo, la caccia colle reti ed altri ordigni. La caccia collo schioppo generalmente non è la caccia distruttiva. Tale caccia non merita punto questo epiteto, se si considera in relazione ai piccoli uccelli che sono quelli alla cui conservazione dobbiamo in modo speciale attendere, essendo i medesimi gli aiuti che la Provvidenza ci accorda nella distruzione degli insetti. Quindi credo che sia bene lasciare ai Consigli provinciali la più ampia libertà nel determinare il tempo in cui sia permessa la caccia collo schioppo; ma non dovrebbe essere così per la caccia colle reti e con altri ordigni. La caccia colle reti è una caccia eminentemente distruttiva, e distruttiva specialmente degli uccelli insettivori. Onde è che per questa parte, anche lasciando molta latitudine all'azione dei Consigli provinciali, credo che sia cosa ben fatta a mettere un limite il quale sarebbe dal 1° marzo al 1° agosto, tempo questo in cui i Consigli provinciali non potrebbero permettere l'uso delle reti. È questa la prima parte dell'emendamento che presento.

La seconda parte del mio emendamento stabilisce che sia intanto permessa la caccia collo schioppo ogni volta che è permessa colle reti. Infatti, se si permette il più, si deve permettere il meno. Vorrei evitare lo sconcio che ora avviene in qualche provincia in cui, mentre è permessa la caccia colle reti in un certo tempo, è nello stesso tempo proibita la caccia collo schioppo. Questo non mi pare ragionevole. Le poche ragioni che ho addotte spero faranno sì che il mio emendamento sarà accettato e dalla Commissione e dalla Camera.

**SALVAGNOLI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'ha domandato prima il deputato Michelini.

**MICHELINI.** Io non so veramente se abbia a parlare o no, perciocchè non intendo punto di parlare sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti, anzi non intendo nemmeno parlare sopra alcun altro articolo di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** E allora?

**MICHELINI.** Voglio unicamente mettere in dubbio

L'opportunità di una simile discussione, la quale so essere venuta ad alcuno di noi molto all'improvviso. La colpa non è dell'andamento dei lavori parlamentari, ed io non ne accuso la Presidenza. La colpa è forse dei più urgenti ed importanti bisogni che tenero occupata la nostra attenzione.

Fatto è che io mi credo interprete di alcuni dei miei colleghi, coi quali ho testè parlato, affermando che alquanto intempestiva venne questa discussione.

Quindi io vorrei che essa fosse per lo meno posposta a quella della proposta dell'onorevole Alvisi, relativa agli istituti di credito, sulla quale proposta eravamo tutti preparati, perchè dovendo noi deliberare se abbiasi a dare nuova forma ad alcune istituzioni di credito per renderle capaci di disimpegnare incombenze che il Governo vuole loro affidare, non sarebbe fuori di proposito trattare in modo generale dei provvedimenti che meglio convengono a tali istituti.

Io non entro in questo progetto di legge sulla caccia, perchè se dovessi entrarvi sarei costretto di far passare a rassegna molte prescrizioni che contengono in esso e le quali non convengono che a questa o quell'altra provincia d'Italia, quantunque, allorchè la legge fosse fatta, si dovrebbero applicare a tutta la penisola ed a tutte le isole.

Io presi larga parte alla discussione della caccia quando venne nel Parlamento subalpino; ma adesso non sono preparato a questa discussione, e temo che altri non lo sia meglio di me. Temo che non faremo una buona legge, e che sarebbe miglior consiglio lasciare le cose come sono per ora.

Io non faccio proposta: getto là queste idee. Se altri raccoglie il guanto si potrà deliberare; altrimenti non mi oppongo che continui l'intrapresa discussione.

**PRESIDENTE.** Fa una mozione d'ordine in sostanza; avrebbe potuto farla più opportunamente prima che si cominciasse la discussione di questo progetto. Questa, come si sa, non è che la continuazione di una discussione già cominciata in una delle sedute precedenti.

**SALVAGNOLI, relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Farò osservare all'onorevole Michelini che di questa legge è stata presentata la relazione il 27 maggio del 1867 e non è più proprietà dei proponenti, ma è opera di una Commissione della Camera, la quale il 30 passato aprile ha presentato questa appendice di relazione in ordine al voto della Camera, e che da otto giorni o nove è all'ordine del giorno, talmente che non saprei come si possa dire intempestiva, essendo anco il proseguimento di una discussione già intrapresa otto mesi or sono.

Me ne rimetto alla pratica parlamentare che ha l'onorevole Michelini, per vedere se egli si trova nel vero, e quindi io credo che non possa essere accolta la sua proposta, la quale sarebbe invero cosa contraria

a tutte le consuetudini ed alle convenienze parlamentari.

Dichiaro nello stesso tempo che la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, giacchè collima precisamente colle sue idee, e tende a tutelare come si conviene la riproduzione degli uccelli insettivori.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Michelini?

**MICHELINI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Non insistendo l'onorevole Michelini, pongo ai voti l'emendamento del deputato Sanguinetti, accettato dalla Commissione. Lo rileggo:

« Però i Consigli provinciali non potranno permettere la caccia con reti ed altri ordigni dalla legge permessi, nè oltre il 1° marzo, nè anteriormente al 1° di agosto.

« Nel tempo in cui è permessa la caccia con le reti od altri ordigni, s'intende permessa la caccia col fucile. »

**DI SAN DONATO.** Questo è grave.

**MICHELINI.** Ma tutto è grave.

*Voci a sinistra.* Quest'emendamento non è stampato.

**PRESIDENTE.** Non è stampato, ma lo accetta anche la Commissione.

Leggerò anche il primo paragrafo dell'articolo 3, a cui va collegato quest'emendamento dell'onorevole Sanguinetti:

« I Consigli provinciali stabiliranno annualmente i termini del divieto di caccia nel perimetro della rispettiva provincia, a norma dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale. »

Questo è già stato votato dalla Camera.

**DI SAN DONATO.** Coll'emendamento proposto mi pare si voglia distruggere l'articolo già votato dalla Camera, e con esso si vuole limitare ancora e di molto la potestà dei Consigli provinciali che, come giustamente dice la legge, sono i veri conoscitori dei bisogni e delle epoche in cui convenga concedere tali permessi.

Io prego l'onorevole Sanguinetti a ritirare questo suo emendamento; esso viene anche a colpire molti interessi; io parlo in quanto riguarda le provincie meridionali, che ho l'onore di rappresentare. Vi è in esse la caccia colle reti nel mese d'aprile; ora se si accettasse l'emendamento, un Consiglio provinciale non potrebbe più permettere che si adoperino le reti in certe date stagioni che sul vario clima d'Italia sono in certi punti affrettate ed in altri ritardate.

**SALVAGNOLI, relatore.** L'articolo quarto credo che risponda all'onorevole Di San Donato. Io intendo cosa ha voluto dire; egli vuol parlare della caccia delle quaglie così lucrosa ed abbondante nel Napoletano; l'articolo quarto permette questa caccia.

La proposta dell'onorevole Sanguinetti è generica, in quanto che, volendo tutelare in tutta Italia la ripro-

duzione degli uccelli (ed in tutta Italia in marzo questi entrano in amore), coll'articolo quarto si dà facoltà ai Consigli provinciali di determinare la caccia eccezionale per gli uccelli di passaggio. Talmente che i timori che aveva giustamente l'onorevole Di San Donato sono dissipati dall'articolo quarto.

**SANGUINETTI.** Mi unisco all'onorevole Salvagnoli per dichiarare all'onorevole Di San Donato che nella mia primitiva proposta aveva fatto un'eccezione speciale per la caccia alle quaglie sul litorale, la quale viene fatta appunto dopo il marzo, cioè nei primi giorni di maggio. Or bene, approvata questa mia proposta, accettata dalla Commissione, io intendeva fare all'articolo quarto un'altra aggiunta, per cui fosse specificato che quella caccia può essere permessa. Quindi in questo siamo di accordo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Garau ha facoltà di parlare.

**GARAU.** Quando l'anno scorso fu portato in discussione davanti alla Camera un progetto di simile natura, io feci presente che in Sardegna, stante la mite temperatura del clima, vi era frequente passaggio di uccelli anche in inverno. Anzi io feci osservare che la caccia unica quasi che si fa per mezzo di reti in Sardegna, quella dei tordi nelle montagne del Sarabus e della Nurra, si fa d'inverno; e di questa caccia necessariamente vivono molte famiglie.

Ora, se si ammettesse l'alinea di quest'articolo nel modo in cui è concepito, io non so come quelle famiglie potrebbero più sussistere. Il pregiudizio sarebbe grave, quando fosse proibito di cacciare nel tempo che in Sardegna avviene questo passaggio, vale a dire nell'inverno.

Io credo che non sia nelle intenzioni della Commissione di togliere la sussistenza ad alcuno, senza che poi ciò sia richiesto da nessun interesse nè agricolo nè sociale.

**SANGUINETTI.** Faccio osservare all'onorevole Garau...

**PRESIDENTE.** Perdoni, non tocca a lei la facoltà di parlare.

**GARAU.** Posso anche aggiungere che la Camera, mossa da queste osservazioni fatte allora, votò contro la proposta che dalla Commissione viene ora riprodotta; ammise, se non erro, il mio emendamento, per cui rimaneva in arbitrio dei Consigli provinciali il fissare il termine entro cui non si potesse cacciare.

È tanta la varietà in Italia che, secondo i climi, gli uccelli ora passano in una stagione, ora in un'altra; sicchè il fissare un termine è cosa impossibile; i Consigli provinciali soli possono essere arbitri in questa materia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

**DI SAN DONATO.** Pare a me, e lo ha detto anche l'onorevole Garau, che, quando vi fu l'altra discussione

su questo schema di legge, l'onorevole Sanguinetti propose la stessa mozione, che venne respinta dalla Camera.

Secondo me, e l'ho già detto, questo suo emendamento restringe assai l'articolo 172 della legge comunale e provinciale al quale si riferisce l'articolo già approvato dalla Camera. Mi perdoni l'onorevole Salvagnoli; egli dice, per raccomandarlo, che è un articolo generico. È più che generico, è elastico e le difficoltà che presenta le ha esposte molto bene l'onorevole Garau, perchè possano essere ripetute da me. È bene, o signori, che abbiate riguardo alla differenza di clima da una provincia all'altra d'Italia per decidere davvero sulle stagioni della caccia e quelle per la proliferazione degli animali.

Epperò pregherei la Commissione e l'onorevole Sanguinetti di lasciare l'articolo 3 tal quale fu votato con molta saviezza dalla Camera, e non guastarlo con il suo emendamento.

**SANGUINETTI.** Io incomincerò dal dissipare i timori dell'onorevole Garau.

Probabilmente l'onorevole Garau non ha avvertito che io ho proposto la cancellazione del secondo comma dove si dice che la caccia con reti sarebbe permessa solo in settembre, ottobre e novembre.

Vede l'onorevole Garau che a me non è sfuggito l'inconveniente che creava quest'articolo e per la Sardegna e per le provincie meridionali nelle quali il passo degli uccelli avviene più tardi che non nel nord. Egli è per questo motivo che io ho proposto la cancellazione di questo comma, e la Commissione accettò la sostituzione di quello da me proposto, il quale in sostanza permette la caccia colle reti dal 1° agosto al 1° marzo.

Come vede l'onorevole Garau, l'inverno è più che compreso in questo lasso di tempo, quindi non ci sono più inconvenienti.

Io vorrei che questo avvertisse anche l'onorevole Di San Donato, che, cioè, secondo la mia proposta per la caccia ai piccoli uccelli, i Consigli provinciali avrebbero solo ristretta la loro azione nel proibire la caccia a cominciare dal 1° marzo al 1° agosto; ma poi, s'intende, viene l'eccezione di permettere la caccia sul litorale.

In questo modo sono, mi pare, soddisfatti tutti i desiderii, e ad un tempo noi provvediamo meglio che non faccia lo schema della Commissione, alla conservazione della selvaggina.

Spero che gli onorevoli preopinanti voteranno il mio emendamento.

**SALVAGNOLI, relatore.** Io non ho da aggiungere parola a quello che ha detto l'onorevole Sanguinetti. Mi pare che i timori dell'onorevole Garau siano dissipati affatto col togliere il secondo comma dell'articolo 3; e quanto all'onorevole Di San Donato, mi pare che per

la caccia degli uccelli di passaggio sia così largo il tempo, che la proibizione è proprio limitata al tempo della riproduzione degli uccelli.

Bisogna o mantenere il principio di tutela di questa riproduzione degli uccelli insettivori, o abbandonarlo affatto, ed allora è inutile la legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento Sanguinetti, cioè il secondo paragrafo dell'articolo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. I Consigli provinciali, ritenuta sempre la proibizione assoluta per la caccia dei piccoli uccelli, avranno facoltà di autorizzare nel perimetro della rispettiva provincia, per un tempo determinato, la caccia del selvaggiume di semplice passaggio in alcune parti della provincia bene designate, come sarebbero i laghi, i paduli, le rive del mare, in una zona determinata in due chilometri, le marcite e risaie, e di rilasciare in conseguenza permisioni speciali, vevolevli unicamente per i luoghi indicati nella permissione stessa.

« Queste licenze per la caccia col fucile si accorderanno soltanto a quelli che sono già muniti del permesso governativo del porto di armi, e che pagheranno una tassa a favore della provincia nella cifra determinata dal Consiglio provinciale. »

L'onorevole Sanguinetti propone come emendamento che quest'articolo sia così formulato:

« I Consigli provinciali, nel periodo di tempo che corre fra il 1° marzo ed il 1° agosto, potranno permettere la caccia ad animali di passaggio in luoghi e tempi determinati.

« Per cacciare in detti luoghi e tempi il cacciatore dovrà essere munito di una licenza speciale che varrà per l'intera superficie dello Stato, e per cui si pagherà la tassa stabilita nella tariffa. »

La Commissione accetta quest'emendamento?

**SALVAGNOLI, relatore.** Sì, lo accetta.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti quest'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, che è stato accettato dalla Commissione.

**SANGUINETTI.** Non direi che due parole. Il concetto del mio emendamento...

**PRESIDENTE.** Lo ha già inteso la Camera; non occorre altra spiegazione.

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, cioè l'articolo 4, accettato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 5. È proibito:

« a) La caccia col fucile, con la balestra od altre armi da getto, e con le reti e panie, di nottetempo, cioè da un'ora dopo il tramontare del sole ad un'ora prima del suo levare, eccettuato nei paduli e laghi, sia naturali che artificiali;

« b) Di cacciare ai piccoli uccelli ed alle lepri quando il terreno è coperto di neve;

« c) Di tendere archetti, lacci in terra e di tendere qualsiasi genere di lacci di filo metallico o di corda. Quelli di crine, purchè composti soltanto di due crini, possono tendersi in aria;

« d) Di cacciare con le reti alle pernici ed alle starne con l'uso di una pernice o starna che serva col canto a richiamare quelle che sono alla campagna;

« e) Di tendere trabocchetti alle starne e pernici;

« Si possono tendere soltanto per prendere i tordi di passaggio, ed a condizione che il peso sia tale da non fare danno alle starne o pernici che vi capitassero sotto;

« f) Di tendere nei campi, nei boschi ed in qualsiasi altro luogo aperto tagliole, piediche, schioppi, trabocchetti od altri ordigni destinati alla caccia di animali, e che possono riuscire pericolosi alle persone;

« g) Di fare la caccia generale a rastrello e con reti alle lepri;

« h) Di usare, per prendere gli animali selvaggi, di sostanze inebrianti o velenose.

« i) Di cacciare in qualsiasi modo alle piscine ed all'abbeveratoio, o, come suol dirsi, all'acqua. »

**TORRIGIANI.** Io veramente ho peccato di negligenza, perchè, quantunque onorato di far parte della Commissione che ha esaminato questo progetto di legge, ho poi dovuto necessariamente assentarmene per ragioni di altri uffici destinatimi dalla Camera. Fatta questa dichiarazione preliminare, aggiungerò che questo articolo 5, come mi è apparso dalla prima e dalla seconda lettura che è stata fatta dall'onorevole presidente, sembrami che meriti varie modificazioni.

In primo luogo faccio osservare alla Camera che gli usi di certi luoghi sono tali da dover lamentare alcune delle prescrizioni di questo articolo che probabilmente potrà tornar bene accetto per altre località.

Mi spiego subito con quel che è scritto alla lettera a), ove è dichiarato che con le reti non si può cacciare di nottetempo. Ebbene, io appartengo ad un paese dove vi è una industria diffusa, la quale si esercita per cacciare di nottetempo con le reti i passerii, quando si annidano nei fienili dei contadini. Io considero questa specie di uccelli tutt'altro che propizi all'agricoltura. Chiunque abbia veduto come a torme questi uccelletti si lanciano quando la spica del frumento è matura e cercano di piegarla e la divorano spietatamente, si persuaderà che questi animaletti, comunque insettivori, sono insieme granivori, per modo da superare, nel danno che arrecano direttamente, il beneficio indiretto della distruzione di qualche o anche di molti insetti.

Si aggiunga che la caccia colle reti, di notte, per questi uccelli, costituisce di per sè un ramo di industria e di produzione, il popolo minuto comperando con pochi quattrini molti di questi uccelli e nutrendosene, cosa che pur merita anche di essere considerata. Lasciando quindi l'articolo come è, rimarrebbe assolutamente vietata questa caccia con reti.

Venendo più avanti nell'articolo stesso, trovo qualche cosa che mi colpisce, qualche cosa d'impraticabile: ad esempio, là dove si dice che si possono tendere soltanto le reti per prendere i tordi di passaggio, e che i trabocchetti sono permessi, a condizione soltanto che il peso loro sia tale da non poter far danno alle starne o pernici che vi capitassero sotto. Io non so davvero chi potrà essere l'ispettore che andrà a misurare questo peso diverso! Di guisa che io riputerei, senza volere improvvisare ora un emendamento, che l'articolo fosse rimandato alla Commissione per riformarlo.

L'ora è tarda, la Camera non può oggi terminare la discussione di questa legge; sarà quindi assai meglio mettersi prima d'accordo e venire poi proponendo delle modificazioni che spero saranno accordate dal mio amico Salvagnoli, che è cacciatore appassionato quanto lo sono io.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**BRUNO.** Io non potrei che raccomandare la sospensione...

**PRESIDENTE.** Permetta, parmi che l'onorevole Torrigiani...

**TORRIGIANI.** La mia è una proposta sospensiva...

**DI SAN DONATO.** Io vorrei che fosse accettata l'idea dell'onorevole Torrigiani in modo che questa proibizione possa essere fatta localmente dai Consigli provinciali...

**TORRIGIANI.** Benissimo, sicuro.

**DI SAN DONATO.** In tutte le leggi che noi facciamo, si sente, lo dico con dolore, il carattere ed i costumi locali. Per esempio, l'articolo 5 in discussione pare scritto in un paese dove, detestandosi la caccia, la si vorrebbe in ogni modo proibire.

E si vede che nella Commissione non c'era nessun napoletano, perchè se ci fosse stato avrebbe aggiunto ancora che non è permesso di nottetempo andare, come nella provincia di Molise, suonando delle campane per stordire le lepri e pigliarle vive, così sarebbe anche proibito questo modo di cacciare antichissimo e tradizionale in quella provincia.

La legge che ci proponete, o signori, non è per regolare la caccia, ma solo per assolutamente proibirla.

La proposta dell'onorevole Torrigiani mi pare la più equa e la più discutibile, e prego la Commissione a voler informarsi a principii più larghi e più consoni all'indole varia delle nostre popolazioni. Lasciate molte facoltà ai Consigli provinciali, se volete che le cose vadano per bene ed a norma dei diversi costumi.

**BRUNO.** Desidero fare una raccomandazione alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**BRUNO.** La Commissione, mentre si è molto preoccupata delle lepri, delle starne e di altri animali, dimenticò totalmente i conigli, che nelle nostre isole costituiscono la parte principale della caccia; ciò forse

è successo perchè tutti i componenti la Commissione appartengono al continente.

A riparare in pro dei conigli siffatta dimenticanza, accetto volentieri la proposta sospensiva di questo articolo fatta dall'onorevole Torrigiani, ben certo che la Commissione, ora che ne è avvertita, non mancherà di tutelare, nello stesso modo che le lepri e gli altri animali, i timidi ma pur benemeriti conigli, che, per le loro carni come per la naturale timidezza, sono degni di meritarsi la giustizia nostra.

**MINGHETTI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio.** Io non ho alcuna difficoltà a che l'articolo sia rinviato alla Commissione, la quale è di me assai più competente in questa materia; nondimeno farò una osservazione su quello che accennava poc'anzi l'onorevole Di San Donato. Anch'io sono disposto, in generale, a lasciare ai Consigli provinciali la facoltà di determinare queste prescrizioni locali, ma non posso dissimulare che oggi, e nella scienza e nella pratica di tutta Europa, v'è un certo movimento sulla questione degli uccelli insettivori, per non danneggiarli e non impedirne la propagazione. Dirò di più, vi sono anche intorno a ciò degli scambi di note tra le potenze. Io ho trovato, nella pratica che mi è stata consegnata a questo proposito, varie lettere venute da Gabinetti stranieri, nelle quali si raccomanda vivamente di avere questo in mira, e si proporrebbe, se fosse possibile, di mettersi d'accordo in tutti i paesi per salvare da una troppo grande persecuzione questi uccelli, che possono rendere dei grandi servizi all'agricoltura. Io non intendo pronunziare un giudizio, ma ho voluto fare questa avvertenza, perchè tempera il principio, per sè giustissimo, che l'onorevole Di San Donato aveva esposto.

**MICHELINI.** L'onorevole ministro ha perfettamente ragione. Non mi stupisce che egli riceva quelle lettere, quelle comunicazioni di cui ha parlato. Questo dimostra che per il governo degli uccelli e del selvaggiume esistono norme generali, che ora nell'interesse dell'agricoltura, ora dell'igiene, ora degli animali stessi, ora per altri motivi, sarebbe bene che fossero applicate a più nazioni: dovrebbero essere argomento di una legislazione internazionale.

Vengono dopo norme che convengono ad una sola od a più nazioni, sconvengono alle altre.

Finalmente vi sono norme che non convengono che ad una sola, od a poche provincie vicine, nuociono alle altre.

La grand'arte di chi si occupa di far legge sulla caccia consiste tanto nel fare rette applicazioni delle norme accennate, quanto nell'astenersi dall'applicare quelle che non sono opportune secondo le località. Qui più che in tutto il resto bisogna assecondare la natura e non contrastarla.

Ora io temo che la Giunta siasi sbagliata nell'ab-

bondanza dei provvedimenti, principale difetto dei quali non è per certo l'abbondanza, ma la scarsità.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Osservo però che vi è una proposta di rinvio.

**SANGUINETTI.** È stato proposto il rinvio; però, come si è toccata la questione di merito, io non credo inutile che si dica qualche cosa, affinché la Commissione sappia come regolarsi. Se c'è qualcheduno che si oppone alle idee manifestate dall'onorevole mio amico Torrigiani, mi pare che sia bene che egli possa anche manifestare la sua opinione. Io, per esempio, non divido la opinione che i passerì siano dannosi all'agricoltura. Ormai è questione decisa. Questa questione troviamo che fu agitata fino dai tempi di Federico II, che fu molto agitata ora in un senso, ora in un altro in Inghilterra; ed ora finalmente tutti i più celebri naturalisti del giorno hanno assolti i passerì da questo peccato che loro vuole ascrivere l'onorevole Torrigiani. Le statistiche degli alimenti trovati nello stomaco dei passerì che nidificano nella città di Parigi hanno provato che questi animali, tuttochè granivori, sono insettivori per eccellenza, e che l'utile che portano all'agricoltura è forse dieci volte superiore al danno che le arrecano. Ma io non voglio entrare in questa questione, imperocchè, anche senza ammettere che i passerì sieno nocivi, posso votare che si sopprima il paragrafo *a* di quest'articolo, e diffatti nel mio progetto ho scartata questa disposizione che lessi in alcuna delle leggi vigenti.

Dirò poi all'onorevole Torrigiani, in risposta alle sue osservazioni sui *trabocchetti*, che nei paesi dove si fa su ampia scala la caccia dei tordi, delle starne e delle pernici coi *trabocchetti*, in questi paesi si distingue alla distanza di cinquanta metri il *trabocchetto* teso pel tordo da quello fatto per le starne o pernici; quello per le pernici si conosce dagli accessori, si conosce dai luoghi, si conosce dalle siepi posticcie, con cui esso è collegato, si conosce dalle sostanze alimentari che si mettono sotto, e si conosce poi dal peso.

Io, nel progetto di mia iniziativa non credetti di proibire la caccia al tordo col *trabocchetto*, perchè per noi, per l'Appennino, il tordo non è che un uccello di passaggio. I tordi nidificano nelle regioni nordiche; poi in autunno passano le Alpi, vengono da noi, e specialmente nell'Appennino; proibire questa caccia sarebbe lo stesso che togliere al nostro mercato, alla nostra società un cibo squisitissimo, utilissimo e di entità commercialmente ragguardevole.

Io quindi non vorrei proibire in genere l'uso del *trabocchetto*.

Credo che la legge sia pratica anche conservando questa distinzione; e se l'onorevole mio amico Torrigiani vorrà farmi l'onore di venire meco a caccia nell'Appennino ligure, si convincerà cogli occhi propri che in questa parte ho perfettamente ragione.

Io vorrei dunque che questa parte fosse conservata; non dissento però che l'articolo sia rinviato alla Commissione.

**TORRIGIANI.** Io debbo dire una parola all'onorevole Sanguinetti, il quale mi dà una lezione che non posso interamente accettare da lui.

Quando mi dice che i naturalisti sono tutti d'accordo nel riconoscere quanto sarebbe utile che gli uccelli non fossero distrutti perchè si cibano d'insetti dannosi all'agricoltura, io lo prego di credere che l'accordo è tutt'altro che perfetto. Abbiamo naturalisti che pensano diversamente. V'è un naturalista italiano, che credo di poter nominare, poichè è conosciuto in Italia e fuori, il professore Rondini, il quale è un valentissimo entomologo, e crede aver riconosciuto essere bensì vero che vi sono uccelli che distruggono insetti, ma pur troppo distruggono insetti i quali a loro volta distruggono altri insetti che sono veramente dannosi all'agricoltura, in guisa che resta incerto se i danni prodotti da tali uccelli, non sieno superati dai danni che in qualche modo possono derivare dalla distruzione d'insetti insettivori.

Vede quindi l'onorevole Sanguinetti che la questione è tutt'altro che risolta. Il professore Rondini ha stampato ultimamente una memoria che fu applauditissima da molti suoi colleghi, i quali l'hanno dichiarato meritevole di attenta considerazione.

Quanto ai *trabocchetti*, i quali devono schiacciare i tordi e non devono schiacciare le pernici, non saprei come si potessero mettere in giro degl'ispettori con una bilancia sulle spalle per conoscere i pesi diversi dei diversi *trabocchetti*; ed è perciò che mi sono ribellato a quest'idea, che a prima giunta ha anche qualche cosa di ridicolo.

**PRESIDENTE.** In sostanza, sono tutti d'accordo nel rinviare l'articolo alla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Garau.

**GARAU.** Desidererei che la Commissione prendesse anche in considerazione due circostanze particolari che sto per accennare.

Se è vero che i passerì si pascono d'insetti nocivi all'agricoltura, è pur vero che nelle località in cui sono in soverchia quantità arrecano danni immensi. In alcune località della Sardegna sono in tanta abbondanza che talvolta distruggono un intiero seminato. Se dunque in qualche località può tornare comodo restringerle la caccia in altre località converrebbe invece agevolare.

L'onorevole Sanguinetti che ha percorso la Sardegna deve saperlo.

Vi è d'altronde una caccia particolare pei cinghiali che non si fa che a notte avanzata. Ciò avviene quando le seminagioni a grano hanno dato fuori la spiga. I cinghiali sono ghiotti di questo cibo e invadono la notte i seminati.

L'agricoltore si imposta allora sul terreno e li co-

glie al varco. Proibire, come fa il progetto di legge, la caccia di notte è rovinare i raccolti.

**PRESIDENTE.** Questo articolo è rinviato alla Commissione, la quale terrà conto di tutte queste osservazioni. Più che altro le si raccomanda che trovi modo di impedire che le lepri siano spaventate colle *campane*, e più ancora che non si prenda, come si suol dire, la lepre col carro. (*ilarità*)

« Art. 6. I prefetti potranno, in tempo di divieto di caccia, accordare per la sola rispettiva provincia dei permessi speciali senza pagamento di alcuna tassa per la distruzione di animali che siano riconosciuti nocivi alla pastorizia ed all'agricoltura e pericolosi per gli uomini.

« Questi permessi personali dovranno contenere il nome dei singoli animali dei quali è permessa la caccia e designare il luogo ove questa può farsi. »

**DI SAN DONATO.** Perdoni, signor presidente: si toglie questa facoltà ai Consigli provinciali e la si dà intera ai prefetti.

Io non comprendo francamente lo spirito che anima questa legge. Almeno si accetti, *intesa la deputazione provinciale*.

Se l'avete negata ai Consigli provinciali questa facoltà, perchè volete ora lasciarla solo al prefetto?

**SALVAGNOLI, relatore.** Il prefetto è presidente. Si può mettere invece del prefetto la deputazione provinciale.

**MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Invece di dire *singoli animali*, credo che converrebbe dire *specie*.

**BRUNO.** Se l'onorevole Di San Donato fa questa proposta nel senso che la deputazione provinciale debba decidere sulla convenienza di permessi, in rapporto agli animali, accetto la sua proposta. Ma se la deputazione provinciale dovesse essa giudicare sul permesso a darsi alle persone, non potrei...

**DI SAN DONATO.** Ma no, non s'allarmi!

**BRUNO.** Con questa dichiarazione dell'onorevole Di San Donato, che, spiegando il suo concetto toglie i timori che la proposta fecemi concepire, rinunzio di fare ulteriori osservazioni.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo direbbe così:

« Le deputazioni provinciali potranno in tempo di divieto di caccia accordare... »

**BRUNO.** Deliberare.

**DI SAN DONATO.** Prolungare i permessi.

**PRESIDENTE.** Prego il signor deputato Di San Donato a formularlo, e lo farò passare alla Commissione.

**DI SAN DONATO.** Scriverò subito l'emendamento e lo invierò alla Presidenza.

**RATTAZZI.** Io sono d'avviso che converrebbe rimandarlo alla Commissione, che dovrebbe coordinare la proposta coll'articolo precedente.

L'emendamento dell'onorevole Di San Donato mira a stabilire che la deputazione provinciale determini

quali sono le specie di animali per cui si debbe permettere di cacciare senza pagamento, e sono le specie nocive all'agricoltura. Determinate che sono queste specie di animali con deliberazione del Consiglio provinciale, appartiene al prefetto di rilasciare a quelli che lo domandano il permesso di uccidere questi animali.

Questo io credo è il senso, e la Commissione potrà facilmente inserire tale concetto nella legge.

**PRESIDENTE.** Si sospenderà anche questo articolo, acciocchè sia formulato nel concetto indicato dall'onorevole Di San Donato.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io non trovo bene chiarita la proposta fatta dall'onorevole Di San Donato, perchè gli animali, se sono veramente dannosi all'agricoltura, fa mestieri che tutti coloro che ottennero permesso d'armi, in tempo in cui la caccia è proibita, abbiano la facoltà di ammazzarli.

Il prefetto non ha il diritto di dire: Tizio potrà ammazzare il lupo, Caio no. Vorrei che si chiarisse questo concetto.

**DI SAN DONATO.** Mi pare che è chiarito perfettamente.

**PLUTINO AGOSTINO.** Tutti quelli che hanno permesso d'armi, in tempo in cui la caccia è proibita, hanno diritto di uccidere quelle specie di animali che sono nocive all'agricoltura. Mi sono permesso di dare questo schiarimento perchè mi pare che la Commissione non lo avesse inteso.

**PRESIDENTE.** Chi ha chiesto la parola?

**SANGUINETTI.** Rinuncio perchè mi associo all'idea dell'onorevole Plutino.

**PRESIDENTE.** Dunque quest'articolo 6 sarà anche sospeso e rinviato alla Commissione onde lo formoli secondo le istanze degli onorevoli Di San Donato e Plutino.

Leggo l'articolo 7:

« Durante il periodo di caccia vietata, è proibito di prendere, distruggere, vendere o comprare le uova degli uccelli selvaggi, gli uccelli di nido ed i piccoli dei quadrupedi selvaggi non dannosi all'uomo. »

(È approvato.)

« Art. 8. Dopo otto giorni dacchè la caccia sarà proibita fino al termine del divieto nelle rispettive provincie non è permesso di trasportare, di esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare alcuna specie di volatili e quadrupedi selvaggi, ad eccezione di quelli pei quali si concedesse nella rispettiva provincia il permesso speciale di caccia, a termini dell'articolo 4, ed in questo caso, per quelle specie di animali selvaggi, la proibizione, di che nel presente articolo, incomincerà otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta.

« In caso di violazione di questa disposizione sarà proceduto contro il trasgressore, e frattanto la cacciagione sarà sequestrata ed immediatamente consegnata allo stabilimento di beneficenza più vicino, in seguito

di un ordine del sindaco, o di chi ne fa le veci, del comune ove è stato fatto il sequestro.

« Quest'ordine sarà dato sulla richiesta degli agenti pubblici o guardie che avranno fatto il sequestro, e sulla esibizione del processo verbale di sequestro regolarmente compilato. »

**SANGUINETTI.** Io qui propongo un emendamento. In questo articolo viene proibito, nel tempo in cui la caccia è vietata, di trasportare selvaggiume. Colui che trasporta incorre in una multa che può andare, mi pare, fino alle cento lire. La dicitura di quest'articolo è talmente elastica che quando uno di noi, per avventura, avesse a mutare di quartiere da una casa all'altra ed avesse in una gabbia un cardellino potrebbe incorrere nella multa di cento lire per aver trasportato da una casa all'altra un cardellino. (*Si ride*) È così, o signori. Quindi, onde evitare questa conseguenza, che sarebbe una vessazione senza scopo, io credo che la dicitura di quest'articolo debba essere limitata in modo da proibire il commercio a coloro che realmente se ne occupano *ex professo*, proibirlo in sostanza ai rivenditori di selvaggina, ai trattori, agli albergatori, a tutti i commercianti; ma proibire in genere il trasportare il selvaggiume, il quale può venire dall'estero, può venire da provincia in cui la caccia sia libera e può essere selvaggiume preso in tempo di caccia libera e conservato vivo come avviene per le quaglie, tordi e nottoloni, ecc., per verità è ingiusto, è irragionevole, è troppo. Quindi propongo che siano soppresse le parole *di trasportare*, e le altre *di comprare alcuna specie di volatili*, e si sostituiscano le seguenti: *di esporre in vendita, commerciare pubblicamente*. È solo il commercio professionale di cacciagione che deve essere proibito.

Evidentemente può avvenire che uno tenga in casa degli uccelli in gabbia presi in tempo di caccia libera, e volete che costui non possa venderli o regalarli?

Propongo quindi che l'articolo sia modificato nel modo che ho detto.

**CASATI.** Io intendo chiedere uno schiarimento alla Commissione. Anche in tempo di caccia proibita si fa commercio coll'estero, ossia vengono cinghiali, fagiani ed altra selvaggina dall'Ungheria, dalla Boemia, dalla Stiria e da altri paesi più nordici. Io domando se questo selvaggiume che viene dall'estero sarà rifiutato alla frontiera, e coloro che l'hanno trasportato, e quindi le amministrazioni delle strade ferrate cadranno in multa. Questo schiarimento mi pare necessario, perchè altrimenti la dicitura dell'articolo potrebbe portare molti incagli nel commercio e molti inconvenienti nell'applicazione della legge.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Sanguinetti di mandarmi per iscritto il suo emendamento.

**SALVAGNOLI.** La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti.

**PRESIDENTE.** Ma l'accetterò io pure se me lo manda scritto. (*Si ride*)

**TORRIGIANI.** L'onorevole relatore mi invita a dare qualche risposta all'onorevole preopinante il quale molto opportunamente si preoccupa del commercio della selvaggina.

Io credo che bisogna alla fine dei conti fare una distinzione: se si tratta di trasporti come oggi si fanno dall'estero, esisteranno le bollette relative, e non sarebbe difficile (badi l'onorevole preopinante che sono ora preso all'improvviso, e non potrò dare una risposta soddisfacente del tutto), non sarebbe difficile, ripeto, constatare la differenza tra il selvaggiume che proviene da lontani paesi ed il selvaggiume che si trova nei paesi che sono vicini al luogo dove se ne fa mercato.

Io credo però che convenga studiare l'argomento, perchè l'onorevole preopinante si deve ben persuadere che ove noi concedessimo a dirittura senza alcuna avvertenza, senza alcuna distinzione, che si potesse anche in tempo d'inverno, in tempo di neve, in tempo di caccia proibita, vendere liberamente i prodotti della caccia, questo sarebbe un colpo micidiale per tutte quante le disposizioni le quali tendono ad impedire che il selvaggiume si distrugga in Italia.

**CASATI.** Io convengo coll'onorevole preopinante, che non sarebbe da ammettersi un'eccezione, perchè una eccezione farebbe scomparire le disposizioni della legge; ma appunto per ciò io credo che meriti questo articolo di essere esaminato, e per conseguenza sarebbe bene che fosse mandato anch'esso alla Commissione, perchè vedesse cosa si può fare per il commercio della selvaggina.

Non è poi possibile quello che diceva l'onorevole Torrigiani di distinguere all'abito esterno il selvaggiume da che paese provenga. Forse i fagiani non sono molto comuni da noi; ma io citerò, per esempio, il mercato di Milano, dove vengono i fagiani della Boemia, ma nello stesso tempo si vendono, ed in quantità, i fagiani del Parco reale di Monza. Come si distinguerebbero?

In quanto poi alle lepri, questo è assolutamente impossibile. Le lepri di Boemia sono tali e quali come le nostre. D'altra parte le grosse spedizioni di selvaggina sono forse accompagnate da una bolletta che è diretta a quello che le ha fatte venire; ma la distribuzione poi al minuto non può più essere accompagnata da bolletta; quindi io credo che la questione merita di essere nuovamente studiata, e rinviata alla Commissione.

**SALVAGNOLI, relatore.** Non mi pare che ci sia bisogno di rimandare quest'articolo alla Commissione. La Commissione esaminerà la questione domani, quando si radunerà per rivedere gli altri articoli, che le furono rinviati, e se crede proporrà un articolo apposito sopra tale questione.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti:

« Otto giorni dopo la proibizione della caccia è vietato il pubblico commercio del selvaggiume preso in tempo di caccia proibita. »

Pongo ai voti quest'emendamento.

**DI SAN DONATO.** Mi pare che la Commissione ha domandato che le sia rimesso l'emendamento per istudiarlo...

**PRESIDENTE.** No, no, il relatore ha detto che ricorda l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti, e acconsentì che fosse messo immediatamente ai voti.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Casati, potrà fare argomento di un altro articolo da formolarsi, perchè potrà essere formulato dalla Commissione in un altro articolo.

**DI SAN DONATO.** Allora va bene.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, e l'articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. Il possessore farà constare del divieto di introdursi a cacciare nel suo fondo colla pubblicazione di un manifesto da affiggersi per otto giorni alla porta del palazzo del comune ove è situato il fondo stesso. Di questa pubblicazione si darà prova con il certificato del sindaco della seguita affissione del manifesto.

« Il divieto di introdursi per cacciare nel fondo altrui è presunto :

« 1° Quando il terreno è coltivato ed è pendente il raccolto ;

« 2° Quando il terreno è cinto di fosse, siepi o steccati, muri o argini. »

L'onorevole De Cardenas ha facoltà di parlare.

**DE CARDENAS.** In quest'articolo non ho potuto andare d'accordo coi miei onorevoli colleghi della Commissione sul modo con cui s'intende che il proprietario manifesti la sua intenzione di proibire la caccia sul proprio fondo, cioè che basti di farne la dichiarazione al comune in cui esso è situato. Questa dichiarazione sarebbe sufficiente per le vaste tenute unite in un corpo, ma per i piccoli fondi, che sono situati in mezzo ad altri fondi di proprietari diversi, e nei paesi dove è invalsa l'abitudine di cacciare sui fondi altrui senza permesso, i cacciatori non potranno sapere quale sia il fondo sul quale il proprietario ha dichiarato di proibire la caccia, e quale quello su cui la caccia è permessa.

È vero che il terzo e quarto alinea di questo capitolo indicano quali sono i terreni sui quali la proibizione è sottintesa; ma quando i terreni non si trovano nelle condizioni stabilite da questi due capoversi, se il proprietario non vuole permettere ugualmente la caccia, dovrebbe almeno dimostrare questa sua intenzione con qualche segno visibile a ciascuno, altrimenti

potranno succedere delle frequenti questioni per quest'oggetto e nascerne molti inconvenienti e disturbi almeno nel paese; dove son io, si va abitualmente a cacciare sui fondi degli altri, perchè il permesso è sottinteso se non vi sono segnali appositi per proibirlo. Io quindi crederei che si dovesse mantenere la prescrizione di porre dei pali per indicazione che il proprietario di un dato fondo vuole a sè riservato il diritto di caccia sopra di esso.

**TORRIGIANI.** Io credo che l'articolo sia stato redatto in modo da doversi difendere dalla Commissione, principalmente perchè questa legge sulla caccia ha in mira che possano ancora propagarsi quelle specie di animali selvatici, le quali per uso soverchio della caccia, e pel nessun rispetto alla legge possiamo dire che in molte località sono quasi scomparse.

L'onorevole preopinante si preoccupa di una condizione di cose che io credo non conforme alla realtà.

Chi è in fine dei conti che ha interesse per proibire la caccia? Quel proprietario che ha abbastanza fondi perchè vi si possa esercitare la caccia. Nelle piccole frazioni di terreno io credo che sarebbe strano che un proprietario volesse impedire la caccia, poichè il selvaggiume passa da una terra all'altra, e, direi quasi, trascorre senza arrestarsi nelle piccole parcelle. È evidente che l'interesse di proibire la caccia, è appunto in quei luoghi dove l'estensione del terreno merita che sia rispettata. Io dico la verità che obbligare il proprietario a mettere dei segnali che dovrebbero avere una forma speciale, visibili a tutti, posti con fondamento in muro per difenderli da chi avrebbe interesse a levarli e dalle bufere, è dare un carico al proprietario il quale in sostanza, col divieto alla caccia, esercita un diritto di proprietà.

A me pare che, quando nell'ufficio comunale è dato avviso che il proprietario intende che nessuno vada a cacciare nel proprio fondo, questo avviso, com'è di tanti altri, sarà da tutti conosciuto. Noi non abbiamo comuni tanto estesi da doversi ammettere nè la ignoranza degli ordini che vi si emanano, nè dei luoghi che li compongono. I cacciatori, quando conoscano la intenzione e il divieto del proprietario, devono tenersi lontani dal cacciare nelle sue proprietà.

Da una parte adunque noi otteniamo lo scopo importantissimo di far sì che la caccia sia rispettata e dall'altra non violentiamo il diritto di proprietà, perchè mi parrebbe che, se non violenza, fosse almeno cosa eccessiva di costringere, lo ripeto, i proprietari a porre dei segnali che costano assai, a collocarli ed a mantenerli perchè altri non invada i loro fondi.

Io credo pertanto che queste ragioni persuaderanno la Camera a conservare l'articolo nono come è stato redatto dalla Commissione.

**DE CARDENAS.** Io non ho la speranza di far prevalere la mia opinione, ma pregherei la Camera d'osservare che già nel primitivo disegno di questa legge all'arti-

colo 14 era stata posta tale riserva, e che, unitamente alla pubblicazione che doveva farsi nel comune, dicevasi in un altro alinea che il proprietario, per far constare della sua intenzione di vietare la caccia nei suoi fondi doveva collocare un numero sufficiente di *paline* portanti l'iscrizione: *Divieto di cacciare*, ecc., indicanti il confine dei fondi medesimi.

Io quindi propongo di porre in calce dell'articolo 9 questo secondo alinea dell'articolo 14 del primitivo schema di legge. Quanto alle ragioni le avrò forse non troppo chiaramente espresse; ma, essendovi già l'abitudine in varie parti d'Italia di credere libera la caccia dove non vi sono le *paline*, e proibita invece dove le *paline* esistono, mi sembra che sia questo il miglior sistema da seguire, perchè, in verità, dove la proprietà è molto divisa, non so in che modo si potrebbe sapere dove è permesso e dove non è permesso di cacciare. Insisto quindi nella mia domanda.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Io propongo che all'articolo 9 si sostituisca l'articolo 12 del mio primitivo progetto. Lo leggo:

« Non è lecito d'introdursi nei fondi, nei laghi e negli stagni altrui, per l'esercizio della caccia, contro il divieto del possessore.

« Il divieto sarà presunto, quando il fondo sia circondato da fosso o steccato o siepe continui in modo da far apparire l'intenzione del proprietario di chiudere il fondo ai cacciatori.

« Quando, trattandosi di lago o stagno, il proprietario abbia pubblicato il divieto con manifesto affisso nel comune, della cui pubblicazione consti da relazione fatta nanti il segretario comunale od avanti notaio;

« E quando si tratti di terreni seminati o nei quali sia pendente il raccolto da poter essere danneggiato coll'esercizio della caccia. »

In sostanza i principii consacrati da quest'articolo sono:

1° Che il proprietario ha sempre il diritto di mettere il divieto;

2° Che, quando vi sono le circostanze di siepi, di fossi o di raccolti pendenti o seminati, le quali fanno chiaramente conoscere a chiunque che, il proprietario, ancorchè non l'abbia manifestamente dichiarato, non vuole che i cacciatori s'introducano nei suoi fondi, il divieto è presunto.

Il diritto di proprietà è qui ampiamente riconosciuto, nè mi pare si possa chiedere di più. Volere che un cacciatore, per porre piede in luogo dove non dà nessun danno, debba avere in tasca un permesso esplicito del proprietario, sarebbe lo stesso, se si pone mente alle piccole particelle in cui è divisa la proprietà, che voler rendere la caccia impossibile.

**SALVAGNOLI, relatore.** La Commissione, nella prima relazione, andò nell'idea dell'onorevole De Cardenas, e

stabili che, oltre la dichiarazione avanti al comune, per dichiarare la volontà del possessore, ci dovessero essere anche dei segnali certi, che indicassero questa volontà con un cartello ove fosse scritto *Caccia riservata*; ma successivamente richiamata all'esame di questa legge, dovè vedere che non si trattava più a priori della facoltà di inibire di cacciare nel fondo altrui, ma che già il Codice vi aveva provveduto nell'articolo 712 ove è detto: *Non è tuttavia lecito d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore.* Il Codice già accordava la facoltà ad ogni possessore di inibire la caccia nel suo possesso.

Restava da indicare il modo col quale il possessore dovesse far constare la sua volontà, di non voler che s'introducessero nel suo possesso i cacciatori. Essa ha creduto che servisse la denuncia avanti al comune di questa sua volontà facendo constare della sua dichiarazione in modo legale. La Commissione ha detto poi che il divieto è sempre presunto quando il terreno è coltivato ed è pendente il raccolto, e quando il terreno è cinto di fossi, siepi, steccati, muri, ed argini continui. Allora s'intende che il possessore non vuole assolutamente che vi si eserciti la caccia.

Alla Commissione è sembrato che non si dovesse onerare di una spesa tanto grave il possessore, quale è quella di mettere i segnali e di mantenerli. Chi volesse avere questa cura, non gli sarà vietato. È un di più, ma non è necessario agli effetti della legge, per indicare che egli vuole rispettato il suo possesso. Pel rispetto alla proprietà, noi abbiamo creduto di mettere questa disposizione semplice senza formalità dispendiose.

**PLUTINO AGOSTINO.** Chiedo di parlare.

**SALVAGNOLI, relatore.** È cotesta la ragione per cui la Commissione venne nell'idea di fare questa proposta.

**GARAU.** Io pr'gherei la Camera di mantenere la disposizione della Commissione; perchè, se si impone ad un proprietario il quale vuole riservata la caccia sul suo terreno, di porvi dei segnali, questa riserva, in moltissimi paesi dove i terreni sono lontani dall'abitato e senza custodi, diventerà di fatto illusoria, perchè chi vuole cacciare in un terreno proibito, non dovrà far altro che abbattere il segnale, dichiarando poi avanti alle autorità, in giudizio, di non averne trovato alcuno.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Eh! non è finito. (*Si ride*) La parola spetta all'onorevole Plutino.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io sono d'opinione che si debba modificare l'articolo della Commissione, secondo le idee svolte dall'onorevole De Cardenas. Bisogna che la Camera abbia presente che non tutte le campagne delle varie contrade d'Italia sono sparse di rustici casaggiati, come avviene in alcuna, di cui taluno dei nostri colleghi discorre con piena cognizione.

Ve ne sono altre dove chi va a caccia si trova nel-

l'impossibilità di conoscere a chi appartenga la proprietà dei terreni che percorre; in cotesti paesi il comune sta a dieci ed a quindici miglia dal punto ove si caccia, in mezzo a proprietà frastagliate, e limitate soltanto da piccoli sentieri. Ivi i cacciatori arrivati sul posto, ancorchè avessero veduto alla porta del comune affisso il divieto di cacciare nelle terre dell'onorevole De Cardenas, o dell'onorevole Salvagnoli, come volete che essi sappiano qual è la proprietà dell'uno, e quella dell'altro? Ciò equivale ad una formale proibizione di cacciare. (*Conversazioni al banco delle Commissioni*)

Prego i signori commissari di prestarmi attenzione.

Ci sono delle contrade coperte da vigneti ove si va alla caccia delle quaglie nel mese di settembre in Calabria, nel mese di maggio in Sicilia; e spesso dei siciliani vengono in Calabria a cacciare: volete voi che essi conoscano la delimitazione del fondo Plutino, del fondo Tizio, del fondo Caio? Essi vanno a cacciare in quella contrada dove cacciano tutti, e se non trovano quel palo con una tavoletta su cui sia scritto: *proibizione di cacciare*, non possono certamente distinguere la proprietà dell'uno o dell'altro, nè sapere dove la caccia sia proibita, e dove no.

Le leggi debbono essere fatte in modo da non dare luogo a quistioni; all'opposto, con questa legge voi potrete far sì che una persona la quale va semplicemente a diporto, si trovi sottoposta a delle contravvenzioni, a delle multe, a delle seccature che giova assolutamente evitare; deve anzi la legge provvedere a che il cittadino di buonissima fede non sia colpito da vessazioni, nè tratto in inganno, potendovi essere dei proprietari i quali specolino sul disposto della legge stessa.

Se il proprietario si vuol garantire che nessuno entri nel suo fondo, gli costa ben poco: basta che metta uno o due pali, come facciamo noi, dove si trovi scritto il divieto di cacciare. Io ho veduto moltissimi di questi fondi circondati da questi pali, e so che furono rispettati.

Io appoggio quindi la proposta dell'onorevole De Cardenas.

**SANGUINETTI.** Mi pare che qui l'onorevole relatore della Commissione ed anche l'onorevole Torrigiani abbiano confuso due questioni per sè distintissime.

Io nel primitivo mio progetto...

**MASSARI G.** Ve ne sono parecchi.

**SANGUINETTI.** Uno di mia iniziativa: ma quest'uno fu già trasformato in tre distinte e diverse edizioni dalla Commissione con variazioni più o meno leggiere o profonde.

Nel mio progetto ho distinto le due questioni. Nell'articolo 12 di questo progetto veniva stabilito che il proprietario avesse il diritto, e questo è pure diritto comune, di vietare la caccia nel fondo suo, qualunque fosse la condizione del medesimo. Si stabiliva di più che in certe condizioni, come quando c'è una siepe,

quando c'è un fosso, quando c'è il raccolto pendente, il divieto fosse sempre presunto. Doveva quindi incorrere in una pena chi avesse cacciato in un fondo pel quale vi fosse divieto o dichiarato o presunto. Gli articoli poi 13 e 14 stabilivano che un privato potesse crearsi dei distretti di caccia riservata. All'articolo 14 si stabilivano le condizioni per questi distretti riservati. Per questo erano necessarie le pubblicazioni e le *paline* che indicassero il circuito ed i limiti di questo territorio.

Questa non era una cosa imposta a tutti, era solo una condizione per coloro che volevano avere distretti in cui la selvaggina si moltiplicasse. In questo caso il mio progetto stabiliva delle multe molto forti per coloro che senza permesso si fossero introdotti a cacciare in distretti di caccia riservata; e questo era conveniente, era nell'indole della legge.

Dal momento che si voleva moltiplicare la selvaggina, conveniva dare ai proprietari i mezzi di formarsi di questi latifondi in cui la caccia fosse non solo proibita, ma in cui si potessero moltiplicare le pernici, le lepri ed altra selvaggina.

La legge avrebbe garantita la inviolabilità dei distretti di caccia con sanzione più efficace, con pene più forti; ma appunto per questa maggiore guarentigia esigeva dai proprietari le condizioni della pubblicazione e delle *paline*.

E questo era giusto: quando si mettono gravi pene si debbono esigere condizioni con cui si eviti che gli uomini di buona fede cadano, senza saperlo, in contravvenzione. Questa dunque è una questione distinta da quella che un proprietario possa, in ogni caso, vietare la caccia nei suoi fondi.

Quindi l'onorevole Torrigiani ha torto quando dice: perchè sia proibita la caccia nel mio fondo, volete obbligarmi ad una spesa, volete obbligarmi a piantare *paline*?

Non si tratta d'obbligo. Il mio progetto stabiliva solo che il proprietario il quale vuole crearsi un distretto di caccia e render soggetto a forte multa chi lo viola, deve fare le pubblicazioni e piantare le *paline*.

La questione sollevata dall'onorevole Torrigiani era nel mio progetto risolta dall'articolo 12, che stabiliva in tesi generale le norme di diritto comune, per le quali nessuno può cacciare contro il divieto del proprietario, qualunque sia la natura del fondo, e qui sono d'accordo collo stesso onorevole Torrigiani. Di più io prevedeva il caso in cui questo divieto sarebbe presunto, e questo caso è appunto quello in cui vi fossero fossi o siepi, od il seme, o il raccolto fosse pendente, perchè è presumibile che non ci sia nessun proprietario il quale ami che i cacciatori vadano a sguinzagliare i cani nei suoi campi quando il raccolto è pendente, come non c'è nessuno che ami che i cacciatori vadano negli oliveti quando la terra è coperta di frutti maturi caduti.

Il mio progetto provvedeva a questo e teneva conto

dei diritti e delle esigenze di ciascheduno, ed è per questo che io sarei disposto a riproporre i miei articoli 12, 13 e 14.

**PUCCIONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Torrigiani.

**TORRIGIANI.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Puccioni. Io prenderei la parola dopo, per rispondere. Sentirò molto volentieri quello che sarà per dire.

**PRESIDENTE.** Parli dunque l'onorevole Puccioni.

**PUCCIONI.** Io parlo per la soppressione dell'articolo 9.

Non so comprendere quest'articolo di fronte ad una legislazione comune, nella quale sta scritto il divieto di introdursi, per cacciare, nei fondi altrui, senza il permesso del proprietario.

Non comprendo come la legge speciale abbia a rinviare su questo divieto, mentre non ve n'ha bisogno, ed abbia a stabilire delle presunzioni di divieto per certi fondi e in certi tempi.

Qual è la condizione che la legge generale fa agli individui i quali entrano nel fondo altrui?

Il Codice civile stabilisce che codesti individui attentano al diritto di proprietà, e fanno cosa contraria alla legge civile.

Se si vuole stabilire una multa ad una contravvenzione al divieto della legge generale, io sarei disposto colla Commissione ad accettare questo concetto. Ma se si vuole invece che la legge speciale stabilisca dei divieti presunti, mentre vi è un divieto generale, che colpisce tutti coloro i quali in qualunque occasione e in qualunque tempo si introducono nel fondo altrui per cacciare, io, ripeto, non comprendo e non approvo codesta disposizione.

Qual obbligo incombe all'individuo che si sarà introdotto nel fondo altrui? Quello di presentare il permesso del proprietario.

Se avrà ottenuto questo permesso, non sarà in contravvenzione; lo sarà invece, se non l'avrà ottenuto; ed ecco come, senza codesta disposizione, la legge comune impera di per se stessa; perchè coloro i quali vorranno entrare nel fondo altrui senza cadere in contravvenzione saranno obbligati a domandare il permesso al proprietario del fondo.

Quindi io credo che l'articolo 9 non possa essere accolto, e ritengo che le disposizioni generali della legge sieno bastanti allo scopo.

Se si vorrà stabilire una multa per le contravvenzioni al divieto scritto nel Codice civile, io sono perfettamente d'accordo nel consentirla; ma ripetere qui le disposizioni della legge generale mi pare cosa affatto superflua.

**TORRIGIANI.** Io desidererei veramente che le ragioni esposte dall'onorevole Puccioni fossero tali da persuadere la Camera, non solo sulla convenienza della soppressione dell'articolo, ma sulla interpretazione

data da lui all'articolo del Codice in ordine al diritto di cacciare sul fondo altrui.

Certamente è ardito per me misurarmi in questione giuridica coll'onorevole Puccioni; ma io dubito forte che il Codice dicendo precisamente così: « la caccia e la pesca è regolata da leggi particolari; non è lecito d'introdursi nel fondo altrui contro il divieto del possessore; » abbia voluto significare che, quando questo divieto non sia in alcun modo fatto conoscere ed espresso, è lecito il cacciare.

Io credo anzi realmente che qualche legislazione speciale (e l'onorevole Piroli che siede accanto all'onorevole Puccioni potrebbe farne testimonianza) interpretava il Codice precisamente come io lo interpreterei: da qui nasce la necessità di dimostrare come si deve esprimere il divieto di cacciare. Tutta la questione è qui.

Ora io affermo che obbligare il proprietario ad esprimere questo divieto al cacciatore d'introdursi nel suo fondo, con una spesa a suo carico, quando è possibile e facile l'ottenere lo stesso intento, nel modo indicato dall'articolo proposto dalla Commissione, è cosa ingiusta ed eccessiva.

D'altronde, tutti sappiamo che all'albo pretorio di un comune, molte cose si fanno sapere e conoscere di maggior rilievo alle popolazioni, senza che si lamenti la loro ignoranza.

Da tutto quanto fu esposto, parmi quindi che non possano sorgere i pericoli temuti dall'onorevole Plutino Agostino.

Se noi, o signori, vogliamo veramente che la propagazione del selvaggiume in Italia possa farsi con qualche celerità e abbondanza, dobbiamo trovar modo che il divieto di cacciare sia reale e non illusorio come ora è.

Io credo mio obbligo avvertire la Camera che quella del selvaggiume è produzione di non lieve importanza. Quelli che hanno lette le statistiche di questa produzione in altri paesi, come sarebbe la Germania, la Francia, l'Inghilterra, avranno rilevato che si tratta di molti e molti milioni.

Signori, se noi non vogliamo la distruzione quasi totale di moltissime specie di animali selvatici, assolutamente bisogna che il proprietario trovi modo che sia rispettata la caccia nel suo fondo, senza accrescere, come vorrebbe l'onorevole Sanguinetti, pesi i quali per molti proprietari non si sostengono, con che si viene a rendere di niun effetto la legge.

Concludo adunque col mio amico Salvagnoli perchè piaccia alla Camera di conservare l'articolo come è stato redatto.

**PLUTINO AGOSTINO.** L'onorevole Puccioni mi permetta, quantunque io non sia avvocato, di fare un'osservazione.

Io ricordo che nella legislazione napoletana, perchè

un fondo fosse inaccessibile ai cacciatori, si esigeva la condizione di essere chiuso con siepe o muro a secco, insomma in modo permanente e visibile; senza di che, nei tempi in cui non c'era il prodotto pendente, si poteva cacciare.

Quindi io prego l'onorevole Torrigiani di riflettere che la condizione dei proprietari in questo caso era più gravosa, perchè quello fra loro il quale voleva impedire che nel suo fondo si andasse a caccia, doveva sottoporsi ad una spesa di chiusura, mentre che questa spesa oggi può essere rimpiazzata con qualche segnale alle quattro estremità del tenimento.

A fronte di questo vantaggio che ha il proprietario...  
(*Conversazioni animate al banco delle Commissioni.*)

Se non mi sentono, è inutile che io parli.

A fronte adunque di questo vantaggio che ha il proprietario, vale a dire di poter sostituire una qualche *palina* ad una chiusura stabile, io credo che lo si debba obbligare a metterla nel suo fondo.

Io sono d'avviso che non basti la semplice affissione alla porta del comune; si può fare l'una cosa e l'altra; l'affissione è una cosa generica, ma per specificare quel dato fondo alle persone le quali vengono da altri comuni a cacciare, ignorando le diverse proprietà, occorre una data indicazione, un qualche palo, la di cui spesa si riduce poi a poche lire.

**SALVAGNOLI, relatore.** Io credo che si potrebbe accettare, per conciliare le diverse opinioni che il proprietario potesse esprimere la sua volontà del divieto di cacciare nel suo fondo, o colla dichiarazione al municipio, come è detto nell'articolo, o col mettere alle strade che conducono nel possesso un certo numero di pali coll'indicazione *caccia riservata*. Ma non accetterei che s'imponessero tutte e due queste condizioni, perchè farò notare alla Camera ed all'onorevole Plutino che vi sono fondi sminuzzati immensamente, per cui sarebbe un onere gravissimo l'aggiungere l'obbligo dei pali indicatori. Quello a cui interesserà davvero che non accadano equivoci farà l'una cosa e l'altra.

Quindi io proporrei, per concordarci tutti, di aggiungere le parole *o mettendo un certo numero di pali indicatori*.

**PLUTINO AGOSTINO.** Il risultato di questo articolo sarà il seguente: le multe che volete imporre per quei cacciatori i quali, secondo voi, trasgrediranno il diritto di proprietà, non li colpiranno, perchè essi vi proveranno la loro buona fede, dichiarando di essersi portati nella tale contrada, di aver domandato, di non aver trovato nessuno che desse indicazioni, e quindi di non aver potuto riconoscere il fondo del proprietario; in conseguenza di che essi vi proveranno di essere passati di buona fede nel fondo, come di buona fede vi hanno cacciato.

**MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio.**  
A me pare che l'onorevole Puccioni abbia toccato un punto assai importante della questione, quando ha distinto il principio generale, contemplato nel Codice civile, da certe prescrizioni speciali che si vorrebbero rendere più forti per impedire ai cacciatori l'introduzione nei luoghi riservati.

D'altra parte, è ancora da considerare che questa specie di vincolo non si mette, tanto nell'interesse del proprietario, quanto di coloro i quali in buona fede potrebbero credere libero l'accesso in quel dato fondo.

Laonde io pure raccomanderei alla Commissione di accettare il rinvio di quest'articolo, per esaminare la proposta De Cardenas con maggiore maturità.

**DE CARDENAS.** Io non voleva fare che una sola domanda agli onorevoli miei colleghi della Commissione che sostengono quest'articolo senza questa riserva: se il risultato suo, accettandolo come è, non potrebbe essere quello d'impedire assolutamente che chi non fosse proprietario di fondi potesse cacciare.

Ora io domando se noi possiamo fare una legge per proibire assolutamente la caccia a tutti quelli che non possiedono nulla.

Il fondo della questione è questo; io non sono oratore, nè ho tampoco l'abitudine di parlare, e quindi di esprimermi chiaramente e di difendere il mio concetto contro oratori distinti come il relatore della Commissione e l'onorevole Torrigiani; ma il risultato, lo devo ripetere, porterebbe, contro l'intenzione dei proponenti, d'impedire la caccia a chi non possiede. E me ne appello ad essi stessi; quindi insisto perchè venga accettato il mio emendamento.

**TORRIGIANI.** Rispondo con due parole alla fattami domanda.

È proibita la caccia quando il proprietario non vuole che si cacci. Per accertarsi ad ogni modo se il divieto esiste, è fatto obbligo ai cacciatori di domandare il permesso ai proprietari di poter cacciare. Se vi deve essere un peso, un carico, un obbligo in tutto ciò, parmi evidente la giustizia d'imporlo, non al proprietario che esercita un suo diritto, ma al cacciatore che di un diritto non suo vuole usufruire. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Debbo mettere ai voti, come emendamento, l'articolo 12 del progetto dell'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Pare che lo si voglia rinviare alla Commissione, la quale ha aderito ad occuparsene.

**PRESIDENTE.** Acconsente la Commissione?

*Voci dal banco della Commissione.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo 12 del progetto del deputato Sanguinetti, l'articolo 9 del progetto della Commissione e l'emendamento proposto dall'onorevole De Cardenas, sono rinviati alla Commissione. Così si va avanti a forza di rinvii. (*Si ride*)

Dopo questi rinvii, mi permetto di proporre uno

---

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1869

---

anch'io, quello cioè della discussione (*Si ride*), essendo arrivati in fondo al capitolo.

La seduta è levata alle ore 5 10.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge intorno alla caccia;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Alvisi per provvedimenti relativi agli istituti di credito;

3° Svolgimento della proposta del deputato Ferrari per un'inchiesta parlamentare sopra fatti concernenti la regia cointeressata dei tabacchi.

Discussione dei progetti di legge.

4° Modificazioni delle disposizioni vigenti sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia;

5° Spesa per la compra dell'isola di Montecristo;

6° Acquisto di una casa in Firenze.

---